

(“Allegato B” alla Delib. C.C. n. __ in data __.03.2020)

Testo con le modifiche apportate

COMUNE DI MONTALCINO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A
QUELLI URBANI**

INDICE SISTEMATICO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento
- Art. 4 - Principi generali
- Art. 5 - Gestione dei servizi - Competenze
- Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani
o assimilabili
- Art. 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossici
e nocivi
- Art. 8 - Divieti e criteri di comportamento
- Art. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti

Titolo II

**NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI INTERNI ED ASSIMILATI**

- Art. 10 - Definizione
- Art. 11 - Conferimento
- Art. 12 - Raccolta
- Art. 13 - Trasporto
- Art. 14 - Trattamento

Titolo III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 15 - Definizione
- Art. 16 - Raccolta, trattamento e spazzamento
- Art. 17 - Criteri per la definizione delle modalità di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni
- Art. 18 - Contenitori portarifiuti
- Art. 19 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 20 - Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 21 - Pulizia dei mercati
- Art. 22 - Aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 23 - Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 24 - Pozzetti stradali - Grigliati
- Art. 25 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- Art. 26 - Disposizioni diverse
- Art. 27 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
- Art. 28 - Altri servizi di pulizia
- Art. 29 - Sgombero neve
- Art. 30 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
- Art. 31 - Asporto di scarichi abusivi

Titolo IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI, NORME TRANSITORIE

- Art. 32 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 33 - Controlli
- Art. 34 - Accertamenti
- Art. 35 - Sanzioni
- Art. 36 - (Norma transitoria) - *Centri di Raccolta rifiuti urbani (ed assimilati) differenziati*
- Art. 37 - (Norma transitoria) - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 38 - (Norma transitoria) – Deposito temporaneo per rifiuti da spazzamento

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle raccolte differenziate nel territorio comunale.

2. Esso viene adottato ai sensi degli artt. 184 e 198 del D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al DM 8 aprile 2008 e s.m.i..

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183 del D. Lgs. 152/2006;

b) agli scarichi idrici;

c) ai rifiuti radioattivi;

d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

e) alle carogne ed ai rifiuti agricoli di cui all'art. 185 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 152/2006;

f) alle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibo non rientranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero degli animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) ai materiali esplosivi in disuso;

h) ai materiali vegetali non contaminati provenienti da alvei di scolo ed irrigui di cui all'art. 185 comma 1 lettera h) del D. Lgs 152/2006;

i) al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

l) ai materiali litoidi estratti dai corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;

m) ai sistemi d'arma ed agli altri rifiuti provenienti dalla difesa militare di cui all'art. 185 comma 1 lettera m) e lettera n) del D. Lgs. 152/2006.

Art. 2

Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs 152/2006, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento, i rifiuti sono distinti, a seconda della provenienza in URBANI e SPECIALI, e, a seconda delle caratteristiche, in PERICOLOSI e NON PERICOLOSI.

Fra i rifiuti speciali alcune tipologie possono essere assimilate, ai fini dello smaltimento, ai rifiuti urbani, dando luogo ai rifiuti ASSIMILATI AGLI URBANI.

2. Sono RIFIUTI URBANI: tutti i rifiuti di provenienza domestica, ingombranti e non, i rifiuti provenienti da giardini privati e tutti i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

3. Sono RIFIUTI SPECIALI:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da attività artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono ASSIMILATI AGLI URBANI i rifiuti speciali indicati all'art. 37 del presente Regolamento.

5. Sono RIFIUTI PERICOLOSI i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

I rifiuti pericolosi non possono essere assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

Art. 3

Definizione e natura dello smaltimento

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, si intende, per smaltimento, il complesso delle attività sottoelencate:

a) Conferimento

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

b) Raccolta

Le operazioni di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

b.1) Raccolta differenziata

Forma particolare con tecnica di conferimento e di finalizzata al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti, con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche finalizzate:

- al riciclaggio;
- al riutilizzo;
- al reimpiego;
- al trattamento separato e/o smaltimento.

c) Riciclaggio

Ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

d) Riutilizzo

Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dei rifiuti.

e) Reimpiego

Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato da rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).

f) Trattamento separato e/o smaltimento

Le operazioni di termodistruzione dei rifiuti e trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

g) Cernita

Le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.

h) Spazzamento

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e sulle rive dei fiumi.

i) Trasporto

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento.

Art. 4

Principi generali

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 5

Gestione dei servizi - Competenze

Il Comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Il Gestore è il soggetto che gestisce i rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto delle linee guida impartite dall'A.T.O. Toscana Sud e delle indicazioni che potranno essere impartite dal Comune per quanto è di rispettiva competenza..Il Gestore sarà il soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica espletata dall'Autorità d'ambito competente sulla base della normativa vigente.

Art. 6

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12.

Art. 7

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nelle disposizioni normative nazionali, regionali e provinciali.

3. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali dovranno essere rispettati:

- eventuali prescrizioni dell'Amministrazione provinciale;
- le separazioni di stoccaggio di ogni rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto anche in relazione ad eventuali trattamenti-interventi preventivi;
- il conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature;
- è tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

Art. 8

Divieti e criteri di comportamento

1. E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco od il Responsabile dell'U.T.C.-Servizio Ambiente, a seconda dei presupposti di legge che ricorrono nel caso specifico, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali - con propria ordinanza od altro provvedimento - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.
5. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.
6. E' vietato sversare in fognatura olii e grassi esausti, di origine animale, vegetale o minerale.
7. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV.

Art. 9

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, eventualmente sentito il parere del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. competente o dell'ARPAT, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art.191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del D.lgs.n.152/2006 con s.m., fatte salve analoghe competenze riconosciute dalla legge anche a Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Titolo II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 10

Definizione

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, così suddivisi ai fini delle varie fasi del conferimento e trattamento:

1) rifiuti organici di provenienza domestica e non domestica (ES: scarti di alimenti, alimenti deteriorati, rifiuti di mense e cucine, piccoli ossi, erba secca, etc..).

2) rifiuti multi materiale di provenienza domestica (ES.: contenitori in vetro, bottiglie e contenitori in plastica, vaschette in PVC o polistirolo, Lattine e scatolette, cellophane, sacchetti di plastica, tubetti vuoti per alimenti, retine per verdure, contenitori in tetrapak)

3) carta e cartone di provenienza domestica e non domestica (ES.: giornali e riviste, libri e quaderni, fogli, scatole, cartoni in pezzi, sacchetti di carta etc..)

4) rifiuti ingombranti di provenienza domestica e non domestica (ES.: mobili vecchi)

5) pile di provenienza domestica

6) farmaci scaduti di provenienza domestica

7) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica (ES.: lampade al neon, frigoriferi e congelatori, elettrodomestici, TV, computer, stampanti, video, etc..)

8) olii alimentari esausti di provenienza domestica e non domestica

9) olii minerali esausti di provenienza domestica

10) batterie al piombo di provenienza domestica

11) pneumatici fuori uso di provenienza domestica

12) rifiuti indifferenziati di provenienza domestica e non domestica.

13) rifiuti di mense e cucine di ristoranti (di provenienza non domestica)

14) altri rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.

15) scarti di macellazione da prede di caccia

Art. 11

Conferimento

1. Tutti i rifiuti devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari etc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

3. Il conferimento deve avvenire esclusivamente mediante cassonetti od altri contenitori collocati in posizioni stabilite dal Comune in accordo con il Gestore del servizio, ubicati sul ciglio stradale (o cunetta), su marciapiedi e portici, con le modalità impartite e pubblicizzate dal gestore del servizio.

4. E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

5. Non possono essere conferiti nei cassonetti:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani quali pile, batterie, tubi fluorescenti, RAEE, pneumatici, contenitori etichettati Te/o F, olii esausti;
- i rifiuti pericolosi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;

- materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;

- i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia.

6. Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi di provenienza domestica devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Qualora sia effettuata mediante trespoli reggisacco, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

7. Per il conferimento devono essere osservate in particolare le seguenti indicazioni per una corretta differenziazione delle varie tipologie di rifiuto.

Oltre alla raccolta organizzata per tutto il territorio comunale come di seguito descritto, per alcuni centri storici (attualmente solo quello di Montalcino) può essere prevista una particolare modalità di raccolta porta a porta, stabilita mediante Ordinanza Sindacale o Deliberazione di Giunta Comunale, e comunicata a cura del Comune o del Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti a tutte le utenze interessate.

1) rifiuti organici di provenienza domestica e non domestica NEL CASSONETTO riportante la scritta "ORGANICO" (SI: scarti di alimenti, alimenti deteriorati, rifiuti di mense e cucine, piccoli ossi, erba secca, NO: ossi di grandi dimensioni, pannolini, lettiere di animali domestici, pelle o tessuto)

2) rifiuti multi materiale di provenienza domestica e non domestica NELLA CAMPANA VERDE O BLU (SI: contenitori in vetro, bottiglie e contenitori in plastica, vaschette in PVC o polistirolo, Lattine e scatolette, cellophane, sacchetti di plastica, tubetti vuoti per alimenti, retine per verdure, contenitori in tetrapak, carta di alluminio. NO: Ceramica, piatti e bicchieri di plastica)

3) carta e cartone di provenienza domestica e non domestica NEL CASSONETTO riportante la scritta "CARTA" (SI: giornali e riviste, libri e quaderni, fogli, scatole, cartoni in pezzi, sacchetti di carta NO: carta accoppiata con altri materiali, piatti e bicchieri di carta plastificata, carta sporca di vernice o di olio)

4) rifiuti ingombranti di provenienza domestica RITIRO PORTA A PORTA PREVIA PRENOTAZIONE O CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA

5) pile di provenienza domestica NEGLI APPOSITI CONTENITORI DISLOCATI PRESSO NEGOZI etc., O AI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI APPOSITAMENTE ISTITUITI E PREDISPOSTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

6) farmaci scaduti di provenienza domestica NEGLI APPOSITI CONTENITORI UBICATI PRESSO LE FARMACIE, OD AI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI APPOSITAMENTE ISTITUITI E PREDISPOSTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

7) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA O, SE INGOMBRANTI, RITIRO PORTA A PORTA PREVIA PRENOTAZIONE

8) olii esausti vegetali di provenienza domestica e non domestica CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA

9) olii minerali esausti di provenienza esclusivamente domestica CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA

10) batterie al piombo di provenienza domestica CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA

11) pneumatici fuori uso di provenienza domestica CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA

12) rifiuti indifferenziati di provenienza domestica e non domestica NEGLI APPOSITI CASSONETTI. N.B. I rifiuti indifferenziati di provenienza non domestica che possono essere conferiti nel cassonetto sono esclusivamente i rifiuti provenienti da cestini, spazzamento ambienti etc..

13) rifiuti di mense e cucine di ristoranti RACCOLTA PORTA A PORTA nel Capoluogo (Montalcino) e NEGLI APPOSITI CASSONETTI nelle frazioni e nei nuclei abitati

14) altri rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento **CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA**

15) scarti di eviscerazione o di macellazione delle prede di caccia assimilati agli urbani (conferiti da cacciatori): **CONFERIMENTO** in osservanza delle indicazioni modalità e limiti qualitativi e quantitativi specificatamente stabiliti, nel rispetto della normativa vigente in materia (della C.E., statale e regionale), in accordo tra A.T.O. rifiuti competente per territorio e Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti.

Art. 12

Raccolta

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

2. Le zone di raccolta obbligatoria sono quelle perimetrare nelle mappe allegate al "Progetto esecutivo di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani dell'Area Val d'Arbia e Val di Merse" presentato dal Gestore il 03.12.2004 con prot.n.7422, la cui attivazione dal 01.06.2005 è stata approvata dall'A.T.O. n.8 in accordo con i Comuni interessati, che potranno subire variazioni, e dovranno essere aggiornate con frequenza, con atti della Giunta comunale, consultabili ed accessibili sia all'utenza servita che agli altri soggetti comunque interessati.

3. Si considerano non servite le zone poste a distanza superiore a mt. 1'000 dal più vicino contenitore portarifiuti.

4. Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:

ZONA DI RACCOLTA	FREQUENZA
Super intensiva (1200 utenze/Km)	gg. 6/7
Intensiva (600 - 1200 utenze/Km)	gg. 6/7
Mista (300 - 600 utenze/Km)	gg. 6/7
Industriale (utenze industriali)	gg. 6/7
Estensiva (meno di 300 utenze/Km)	gg 3/7
Rurale (utenze sparse)	gg. 2/7

(tabella indicativa)

5. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative: viene mediamente assegnato un cassonetto da l. 2.400 (1) ogni 25 utenze con cadenza di servizio gg. 4/7; e un cassonetto ogni 20 utenze con frequenza di servizio di gg. 2/7. In caso di impiego di contenitori di maggiore o minore capacità, il numero delle utenze sarà rapportato a quello equivalente previsto per cassonetti dalla capacità di l. 1.000. Si ritiene che nelle zone rurali non possa essere impiegato, per motivi tecnico logistici il trespolo reggisacco da l. 100.

6. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore del servizio mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti in discarica controllata e all'impianto di termodistruzione.

7. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

8. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino.

9. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dallo stesso.

Art. 13

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono

essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.)

Art. 14

Trattamento

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati, ai sensi del D. Lgs 152/2006.

Titolo III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 15

Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti, canali e spiagge marittime non in concessione appartenenti al pubblico demanio.

Art. 16

Raccolta, trattamento e spazzamento

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato dal personale dipendente del Comune o dal personale addetto del Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti.

2. Fanno eccezione il servizio di raccolta dei rifiuti delle aree in concessione o in uso temporaneo, che è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla stessa concessione, da apposito altro atto od ordinanza del Sindaco o del Responsabile dell'U.T.C. – Servizio Ambiente o di altro Servizio comunale interessato.

Art. 17

Criteri per la definizione delle modalità di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:

- a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificati come comunali;
- b) i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- c) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati o attuativi in genere di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purchè aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;

d) aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, controviali, etc.

2. I rifiuti da spazzamento sono conferiti con le spazzatrici ad una Stazione ecologica debitamente autorizzata o ad un deposito temporaneo istituito e gestito in conformità all'art. 183 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006.

Art. 18

Contenitori portarifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche deve essere garantita l'installazione e la pulizia di idonei contenitori portarifiuti.

Art. 19

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

Art. 20

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

2. A tale scopo, essi devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 21

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla

propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

2. I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

3. Tali aree in concessione sono regolate dal Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale.

Art. 22

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

4. Tali aree in concessione sono regolate dal Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale.

Art. 23

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento comunale.

Art. 24

Pozzetti stradali - Grigliati

1. Il Comune, gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

2. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 25

Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 26

Disposizioni diverse

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere, come meglio stabilito dal Regolamento COSAP.

2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per l'igiene urbana (campane per raccolte differenziate, cassonetti per RSU, cestini getta-carta), è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

3. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono a carico dei soggetti richiedenti (pubblici e/o privati).

Art. 27

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle disposizioni specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale o determina del Responsabile dell'U.T.C.-Servizio Ambiente, per regolare questo servizio di smaltimento.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 28

Altri servizi di pulizia

1. Rientrano fra i compiti del Comune i seguenti:

a) pulizia periodica delle fontane, monumenti pubblici (zoccolo e base);

b) diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione, taglio e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante;

Art. 29

Sgombero neve

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose tutto il personale salariato disponibile, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;

b) lo spargimento di cloruri allorchè, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 30

Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio.

L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

2. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 31

Asporto di scarichi abusivi

1. Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.

2. In caso di inadempienza il Sindaco od il Responsabile dell'U.T.C.-Servizio Ambiente, a seconda dei presupposti di legge che ricorrono nel caso specifico, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti responsabili affinché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine all'uopo stabilito.

Titolo IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI, NORME TRANSITORIE

Art. 32

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 33

Controlli

1. In attuazione al disposto dell'art. 197, primo comma, del D. Lgs. 152/2006, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU.SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 34

Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente o dell'ARPAT, ed in generale tutte le Forze dell'Ordine e gli Agenti di Polizia Giudiziaria per ciò competenti ed incaricati.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, tra cui il Responsabile dell'U.T.C. – Servizio Ambiente.

Art. 35

Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di abbandono di rifiuti e quelle contemplate da altre norme sovraordinate, alle violazioni del presente Regolamento si applicano, in attuazione di quanto disposto dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e con le modalità e nelle forme previste dalla legge 689/1981, le seguenti disposizioni.

2. Le ipotesi di abbandono dei rifiuti, in violazione del presente regolamento, vengono sanzionate con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 25 euro a 150 euro per ogni conferimento, negli appositi contenitori, di materiale quale cartone, cassette di legno e quanto altro, riducibile nel volume di ingombro, non sia stato ridotto al minimo ingombro possibile;

b) da 25 euro a 150 euro per ogni conferimento errato che avvenga nei contenitori adibiti alla raccolta specifica (carta, vetro, etc.);

c) da 50 euro a 300 euro per ogni abbandono di rifiuti urbani o assimilati che avvenga in prossimità del cassonetto;

d) da 75 euro a 450 euro per ogni abbandono di rifiuti urbani o assimilati che avvenga a distanza superiore ai 20 mt dal cassonetto;

e) da 75 euro a 450 euro per ogni abbandono di rifiuti diversi da quelli qualificati come urbani o assimilati che avvenga in prossimità del cassonetto;

f) da 100 euro a 500 euro per ogni abbandono di rifiuti diversi da quelli qualificati come urbani o assimilati che avvenga a distanza superiore ai 20 mt dal cassonetto.

3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà, fermo il rispetto del limite previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, per le ipotesi in cui l'abbandono sia multiplo e/o il soggetto commetta la medesima violazione, in recidiva, nell'arco di anni due.

4. La sanzione è aumentata della metà, fermo il rispetto del limite previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, per i casi in cui la violazione sia perpetrata da parte di tutti i soggetti che siano qualificabili come utenze non domestiche e che abbiano l'obbligo di smaltire i rifiuti secondo normative specifiche.

5. Per le violazioni al presente regolamento diverse da quelle indicate si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00, ferma l'applicazione dei commi 1, 3 e 4 del presente articolo.

6. Per le violazioni alle ordinanze comunali di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00, ferma l'applicazione dei commi 1, 3 e 4 del presente articolo

7.. Quanto previsto dal presente articolo non esclude l'obbligo, per il responsabile della violazione, di rimborso delle spese che devono essere sostenute dall'amministrazione pubblica o dal soggetto gestore per le ipotesi in cui il rifiuto abbandonato debba essere rimosso in modalità specifica o quando lo stesso superi il volume di un metro cubo.

Art. 36 (Norma transitoria)

Centri di raccolta rifiuti urbani (ed assimilati) differenziati

1. In attesa dell'attivazione della Stazione ecologica Comunale, ad integrazione del servizio espletato mediante i cassonetti e mediante la raccolta porta a porta, il Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti gestisce ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i. (in particolare quelle già intervenute con D.M. 13.05.2009), e nel rispetto di tutti i requisiti e le prescrizioni ivi contenute che si intendono qui integralmente trascritti, Centri di raccolta rifiuti urbani differenziati presidiati da personale addetto, nei quali possono essere conferite esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti:

RIFIUTI URBANI (Solo se conferiti dalla cittadinanza o dal Gestore, o giacenti su aree pubbliche/di uso pubblico, *su spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua*, ai sensi dell'art.184 c.2 lettera d) del D.lgs.n.152/2006 con s.m.)

- Ingombranti (codice CER 200307)
- Sfalci e potature (codice CER 200201)
- imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
- Imballaggi in legno (codice CER 150103)
- imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
- Altri rifiuti legnosi, non trattati e diversi dal CER 200137* (codice CER 200138)
- Imballaggi in metallo puliti (codice CER 150104)
- Altri rifiuti metallici (codice CER 200140)
- Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* provenienti da utenze domestiche (codice CER 200133*)
- RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), distinti in:
 - R1 apparecchiature di refrigerazione e condizionamento (codice CER 200123*)
 - R2 grandi elettrodomestici (codice CER 200136 e 200140)
 - R3 TV e display (codice CER 200135*)
 - R4 piccoli elettrodomestici ed apparecchiature per l'informatica (codice CER 200136)
 - R5 lampade escluse le lampade ad incandescenza (codice CER 200121*)
- Imballaggi in carta e cartone (codice CER 150101)

- Altri rifiuti in carta e cartone (codice CER 200101)
- Frazione organica umida (codici CER 200108 e 200302)
- Olii e grassi commestibili (codice CER 200125)
- oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (codice CER 200126*), ad esempio oli minerali esausti
- Imballaggi in materiali misti (150106)
- Rifiuti in Vetro (codice CER 200102)
- Pneumatici fuori uso (codice CER 160103)
- Farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione e previo consegna di idonea autocertificazione di questo presupposto su modulistica predisposta dal Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti, comunque nel limite massimo di 0,30 mc (codice CER 17 01 07);
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione e previo consegna di idonea autocertificazione di questo presupposto su modulistica predisposta dal Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti, comunque nel limite massimo di 0,30 mc., (codice Cer 17 09 04);

RIFIUTI ASSIMILATI (conferiti dalla cittadinanza o dal Gestore, o giacenti su aree pubbliche/di uso pubblico, su spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art.184 c.2 lettera d) del D.lgs.n.152/2006 con s.m., e dalle attività produttive)

- Ingombranti (codice CER 200307)
- Imballaggi primari e secondari in carta e cartone (codice CER 150101)
- Altri rifiuti in carta e cartone (codice CER 200101)
- Imballaggi primari e secondari in legno (codice CER 150103)
- Altri rifiuti di legno non trattato, diverso da CER 200137* (codice CER 200138)
- Imballaggi primari e secondari in metallo, puliti (codice CER 150104)
- Altri rifiuti metallici non pericolosi (codice CER 200140)
- Imballaggi primari e secondari in vetro (codice CER 150107)
- Altri rifiuti in vetro (codice CER 200102)
- Olii e grassi commestibili (codice CER 200125)
- Imballaggi primari e secondari in plastica (codice CER 150102)
- Frazione organica umida (codici CER 200108 e 200302)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*

(codice CER 17 01 07), solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal personale del Comune di Montalcino, su immobili in proprietà o comunque nella disponibilità dello stesso Comune, effettivamente assimilabili a quelli urbani analoghi provenienti da civili abitazioni, nel limite massimo di 0,30 mc.

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04), solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal personale del Comune di Montalcino, su immobili in proprietà o comunque nella disponibilità dello stesso Comune, effettivamente assimilabili a quelli urbani analoghi provenienti da civili abitazioni, nel limite massimo di 0,30 mc.
- toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)

RAEE, con provenienza da nuclei domestici, conferiti dai Distributori, dagli Installatori e dai Gestori dei Centri di assistenza tecnica di Apparecchiature Elettriche od Elettroniche, in applicazione del D.M. Ambiente n.65 del 8 marzo 2010:

- R5 lampade escluse le lampade ad incandescenza (classificabili con codice CER 200121*)
- R1 apparecchiature di refrigerazione e condizionamento (classificabili con codice CER 200123*)
- R3 TV e display (codice CER 200135*)
- R2 grandi elettrodomestici ed R4 piccoli elettrodomestici ed apparecchiature per l'informatica (classificabili con codice CER 200136)

, con le specifiche modalità procedure e formalità di gestione rifiuti previste dal Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti, in conformità al presente Regolamento comunale ed alla normativa vigente in materia.

Il Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti è tenuto a fornire idonea ed adeguata informazione sulla gestione del servizio svolto, e supporto all'utenza, anche mediante pubblicazioni nel proprio sito web (link attuale: <http://www.seitoscana.it/centri-di-raccolta/centro-raccolta-comune-montalcino>), ove dovrà essere accessibile la documentazione a questi fini necessaria per il servizio reso all'utenza (note informative, modulistica per richieste ed attestazioni, schemi di convenzione, ecc.).

2. I Centri di raccolta rifiuti urbani differenziati suddetti sono strutturati prevedendo:

a) zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate.

b) zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici ed attrezzata in modo tale da evitare che eventuali sversamenti accidentali di liquidi pericolosi possano contaminare il terreno o le fognature.

3. Non possono essere conferiti ai Centri di raccolta rifiuti diversi da quelli sopra elencati, in particolare rifiuti da spazzamento delle strade e rifiuti indifferenziati.

4. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore dal conferimento, al fine di prevenire la formazione di cattivi odori.

5. La cittadinanza può accedere ai Centri di raccolta rifiuti urbani differenziati in qualsiasi momento, nei giorni e durante l'orario di apertura degli stessi.

6. Le attività produttive possono accedere ai Centri di raccolta rifiuti urbani differenziati nei giorni e durante l'orario di apertura degli stessi e previo formale sottoscrizione di apposita convenzione con il Gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti, preavviso ed appuntamento volto a verificare la disponibilità di spazio nei contenitori e l'ammissibilità del conferimento in relazione alle quantità massime annue prestabilite, come di seguito specificato. L'appuntamento può essere fissato, anche telefonicamente, soltanto durante l'orario di apertura del centro di raccolta.

7. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati IA e IB al D.M. Ambiente 8 aprile 2008 con s.m. (in particolare dal D.M. 13.05.2009). I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

8. I giorni e gli orari di apertura al pubblico dei Centri di raccolta rifiuti urbani differenziati, sentito il Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti, vengono stabiliti con Atto del Sindaco o Deliberazione della Giunta Comunale.

Art.37 (Norma transitoria)

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Fermo quanto stabilito dal Regolamento comunale TARI relativamente all'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, possono essere conferiti nei Centri di raccolta esclusivamente i rifiuti assimilati appresso indicati:

- Imballaggi primari e secondari in carta e cartone (codice CER 150101)
- Imballaggi primari e secondari in plastica (codice CER 150102)
- Altri rifiuti in carta e cartone (codice CER 200101)
- Imballaggi primari e secondari in legno (codice CER 150103)
- Altri rifiuti legnosi non pericolosi (codice CER 200138)
- Imballaggi primari e secondari in metallo (codice CER 150104)
- Altri rifiuti metallici non pericolosi (codice CER 200140)
- Imballaggi primari e secondari in vetro (codice CER 150107)
- Altri rifiuti in vetro (codice CER 200102)
- Olii e grassi commestibili (codice CER 200125)
- Frazione organica umida (codice CER 200108 e 200302)
- Ingombranti (codice CER 200307)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07), solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal personale del Comune di Montalcino su immobili in proprietà o comunque nella disponibilità dello stesso Comune, effettivamente assimilabili a quelli urbani analoghi provenienti da civili abitazioni, comunque nel limite massimo di 0,30 mc.
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04), solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal personale del Comune di Montalcino, su immobili in proprietà o comunque nella disponibilità dello stesso Comune, effettivamente assimilabili a quelli urbani analoghi provenienti da civili abitazioni, nel limite massimo di 0,30 mc.
- toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (codice CER 08 03 18)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)

2. Sono esclusi dall'assimilazione, e non possono pertanto essere conferiti nei Centri di raccolta, gli imballaggi terziari.
3. Al fine di migliorare il servizio offerto, qualora se ne ravvisi l'esigenza, all'elenco di cui al punto 1 potranno essere aggiunte ulteriori tipologie di rifiuti, con modifiche al presente Regolamento e previa valutazione sui costi del servizio.
4. La frazione organica umida deve essere conferita dalle attività produttive rispettando le indicazioni del Comune e/o del Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti per la raccolta porta a porta.
5. Tutte le altre tipologie di rifiuti assimilati di cui al presente articolo possono essere conferite dalle attività produttive esclusivamente ai Centri di raccolta di rifiuti urbani differenziati comunali, nei giorni e negli orari di apertura degli stessi, e secondo le indicazioni riportate all'articolo 36.
6. In particolare, il quantitativo massimo, di ciascun conferimento, o periodico od annuo, relativo a ciascuna tipologia di rifiuto assimilato di cui al presente articolo che le attività produttive, singolarmente o nel complesso possono conferire ai Centri di raccolta di rifiuti urbani differenziati comunali senza pregiudicarne la funzionalità, viene periodicamente stabilito dal Comune, con Delib. di G.C., su proposta del Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti, predisposta in base alle richieste delle attività produttive e delle convenzioni già stipulate. A questi fini il Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti istituisce un servizio di ricezione delle richieste e di definizione delle convenzioni, nonché di prenotazione e verifica dei conferimenti come già detto all'articolo 36.

Art.38 (Norma transitoria)

Deposito temporaneo per rifiuti da spazzamento

1. In attesa dell'attivazione della Stazione ecologica Comunale, ad integrazione del servizio espletato mediante i cassonetti, mediante la raccolta porta a porta, e mediante i Centri di raccolta rifiuti urbani differenziati suddetti, il Comune od il Gestore Unico del ciclo integrato dei rifiuti gestiscono ai sensi dell'art.183 (Definizioni) c.1 lettera m) del D.lgs.n.152/2006 con s.m., Depositi temporanei per i rifiuti da spazzamento, ove dovrà essere effettuato il raggruppamento di questi rifiuti, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e prima della loro raccolta, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma sopra citata, da localizzare su aree pubbliche debitamente recintate ed accessibili solo al personale addetto al servizio, , come stabilito e precisato con atti della Giunta Comunale, nel quale può essere raggruppato esclusivamente il rifiuto da spazzamento,

sia esso meccanizzato o manuale, contraddistinto come codice CER "20 03 03, residui della pulizia stradale".

2. I Depositi temporanei saranno costituiti da un cassone scarrabile avente capienza inferiore a 20 mc., posizionato su un'area adeguata più ampia del suo ingombro planimetrico, con pavimentazione impermeabilizzata (che prevenga lo sversamento sul terreno non protetto da impermeabilizzazione, ne consenta la pulizia periodica e permetta di convogliare eventuali sversamenti accidentali nella medesima destinazione dei reflui da depurare) e dovrà essere dotato, in alternativa, o di un idoneo impianto di trattamento e depurazione dei reflui da spazzamento per la loro successiva immissione in pubblica fognatura con la prescritta autorizzazione allo scarico, o di una cisterna a tenuta stagna di raccolta dei reflui da spazzamento, che da qui dovranno essere periodicamente prelevati (comunque almeno una volta all'anno) per il loro conferimento come rifiuto ad un impianto di smaltimento debitamente autorizzato, nel rispetto delle condizioni contenute dell'art.183 c.1 lettera m) del D.lgs.n.152/2006 con s.m., e nel rispetto delle eventuali relative norme tecniche.